

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI MATERA

SIMOG gara n. 6956660

Allegato 3

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO
GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI MATERA – Allegato 3 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

REPERTORIO _____

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI MATERA. SIMOG: 6956660

TRA

La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) domiciliata per la carica presso Via V. Verrastro n. 4, in persona del Dirigente dell'Ufficio "*Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore*", _____

E

Ragione sociale aggiudicatario, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona di _____, legale rappresentante della Società, giusti poteri allo stesso conferiti da dal Consiglio di Amministrazione, come risultanti da Visura Camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "*Fornitore*");

PREMESSO

a) con determinazione del Dirigente dell'Ufficio "*Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore*" n. 20AB.2017/D.00204 del 07/12/2017 è stata indetta una GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER

ACCORDO QUADRO

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI MATERA – Allegato 3 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI MATERA – SIMOG: Gara n. 6956660;

- b) il bando di indizione della gara è stato pubblicato sulla g.u.u.e. _____ del _____, sulla g.u.r.i. V serie speciale n. _____, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali. La documentazione di gara è stata altresì pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile in download sul sito istituzionale della Regione Basilicata <https://www.sua-rb.it/>
- c) a conclusione della procedura di gara d'appalto, la cui aggiudicazione è stata dichiarata con Determina Dirigenziale n. _____ in data _____ dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore", è stato pubblicato l'Avviso di gara esperita sulla g.u.u.e. _____ del _____, sulla g.u.r.i. V serie speciale n. _____ del _____, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali
- d) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- e) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Ente Contraente (Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza/Azienda Sanitaria Locale di Matera) da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso la sottoscrizione dei singoli accordi attuativi;
- f) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto n. _____ della gara di cui sopra, collocandosi alla prima/seconda/terza posizione della graduatoria finale di merito, e,

ACCORDO QUADRO
GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI MATERA – Allegato 3 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni ed i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire gli accordi attuativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, nonché riepilogati nel prospetto di seguito:

Lotto n. _____

CIG: _____

Ente contraente: ASM e/o AOR

Posizione nella graduatoria	Quantitativo minimo di fornitura	Quantitativo massimo di fornitura
Prima/seconda/terza posizione in graduatoria	_____% corrispondente ad un quantitativo minimo triennale di ____ ed un importo minimo triennale di _____	_____% corrispondente ad un quantitativo massimo triennale di ____ ed un importo triennale triennale di _____

- g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- i) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell'Accordo Quadro;
- j) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto

Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro;

- k) che la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario si è conclusa con esito favorevole, ivi incluse le certificazioni per le quali si applica il "silenzio-assenso" ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 124/2015;
- l) che questa SUA-RB ha attivato in data _____ i controlli ex D. Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti a questi sottoposti per legge e da intendersi conclusi con esito favorevole ai sensi dell'art. 92, comma 4 del medesimo decreto;
- m) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la SUA-RB nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con i singoli accordi attuativi stipulati con il singolo Ente Contraente i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Disciplinare e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l'elenco dei beni e servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro al quale sono allegati quale parte integrante.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del presente Atto si intende per:

- a) **SUA-RB:** Dipartimento regionale deputato all'indizione ed espletamento della procedura di gara finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro;

- b) **Accordo Quadro:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) **Accordo Attuativo (i.e. contratto):** è il contratto sottoscritto tra l'ASM/AOR e Fornitore. In ciascun accordo attuativo il singolo Ente Contraente manifesta di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) **Ente/Ente Contraente:** Azienda Sanitaria Locale di Matera/Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza destinataria dei beni e servizi richiesti;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e degli accordi attuativi è regolata in via gradata:
 - o dalle clausole della presente Atto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare, il Capitolato Speciale, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - o dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - o dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Disciplinare e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Disciplinare e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Ente Contraente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Disciplinare e suoi allegati.
3. Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell'Accordo Quadro.

Articolo 4 - Oggetto

1. L' Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione della fornitura di dispositivi medici per procedure di cardiologia invasiva ed interventistica strutturale occorrenti all'Ente Contraente, che verrà prestato dal Fornitore in relazione e dipendenza ai singoli accordi attuativi sottoscritti tra l'Ente Contraente ed il Fornitore.
2. Con l'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della SUA-RB a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Disciplinare e suoi allegati, nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i beni e servizi connessi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile (valore massimo

ACCORDO QUADRO
*GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A
CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED
INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI
MATERA – Allegato 3 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO*

dell'Accordo Quadro) pari a € _____ oltre IVA ove dovuta, in relazione ai singoli accordi attuativi di fornitura disposti dall' Ente Contraente.

3. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la SUA-RB nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l'Ente Contraente non è tenuto a formalizzare alcun accordo attuativo di fornitura del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
4. La SUA-RB si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore dell'Ente Contraente, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
5. Fermo restando quanto sopra, la SUA-RB potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 D.lgs. n. 50 del 2016.

Articolo 5 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, il presente Accordo Quadro avrà **durata di 36 (trentasei) mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale ciascun Ente Contraente può sottoscrivere con il fornitore gli accordi attuativi di fornitura.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

4. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni singolo accordo attuativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli accordi attuativi di fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula

dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si obbliga a consentire all' Ente Contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli accordi attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'SUA-RB di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli accordi attuativi.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
 - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura ed il servizio oggetto del presente atto;
 - eseguire gli accordi attuativi, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dall' Ente Contraente, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti dati e la documentazione di rendicontazione.

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi descritti nel Disciplinare e suoi allegati oltre che nell'Offerta Tecnica.
2. Tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con l'Ente Contraente.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi così come previsti nel Capitolato speciale e nel Disciplinare di gara e suoi allegati.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli accordi attuativi di fornitura.
2. Qualora le transazioni relative agli accordi attuativi inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente atto e gli accordi attuativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la

gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 - Penali

1. L' Ente Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dell'Accordo Quadro e degli accordi attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Ove si verificino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Atto e nella documentazione di gara, non imputabili all'Ente Contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la stessa si riserva di applicare le penali di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale di gara e secondo le modalità di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale di gara.

Articolo 13 - Garanzia definitiva

1. Il Fornitore, come previsto all'art. 26.1 del Disciplinare ed in premessa al Capitolato Speciale dovrà, preliminarmente alla sottoscrizione di ciascun accordo attuativo,

produrre una garanzia definitiva nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'accordo attuativo sottoscritto.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli accordi attuativi di fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente Contraente, fermo restando quanto previsto dalla documentazione di gara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SUA-RB ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e l'Ente Contraente i singoli accordi attuativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla SUA-RB delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 – Sospensione, Risoluzione e recessi dal contratto

1. La SUA-RB potrà procedere nei confronti del presente Accordo Quadro, alla sospensione, alla risoluzione o alla recessione dal contratto nei casi e modalità previste, rispettivamente, agli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La risoluzione del presente Atto legittima la risoluzione dei singoli accordi attuativi sottoscritti dall'Ente Contraente a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Atto stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
4. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Ente Contraente ha diritto di escutere la/le cauzione/i prestata/e per l'intero importo.
5. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti.

Articolo 16 - Subappalto

*ACCORDO QUADRO
GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A
CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED
INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI
MATERA – Allegato 3 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto alcuna parte del servizio/intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni:_____

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli accordi attuativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Ente Contraente, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la SUA-RB ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto.

Articolo 18 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Ente Contraente e della SUA-RB.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Articolo 19 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la SUA-RB e relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo quadro e dei relativi ordinativi è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo atto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la SUA-RB risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003;
- d) nel trasmettere alla SUA-RB, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del D.Lgs. n. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla SUA-RB stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003; nel fornire altresì alla SUA-RB tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire alla SUA-RB, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo quadro viene stipulato, in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla SUA-RB per legge.

Articolo 22 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale di gara, il controllo sull'esecuzione del contratto sarà effettuato dai Responsabili degli Uffici/Servizi, così come individuati dall'Ente Contraente. Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque in capo all'Ente Contraente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente Contraente.
4. Ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire anche alla SUA-RB di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e, per il tramite del Responsabile dell'Esecuzione del contratto designato dall'Ente Contraente, dei singoli accordi attuativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 23 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore e o per tutte le altre ipotesi previste dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 si procede ai sensi del medesimo articolo.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli accordi attuativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della SUA-RB e dell'Ente Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.

4. In caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

PER LA SUA-RB

Il Dirigente
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore
Arch. Aldo Corrado

PER IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante
Dott. _____

ALLEGATO1 ALL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI MATERA. SIMOG: 6956660

TRA

_____ domiciliato per la carica presso Via V. Verrastro n. 4, in qualità di Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore", giusta DGR n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "SUA-RB")

E

Ragione sociale aggiudicatario, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona di _____, legale rappresentante della Società, giusti poteri allo stesso conferiti da dal Consiglio di Amministrazione, come risultanti da Visura Camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

ACCORDO QUADRO
GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA INVASIVA ED INTERVENTISTICA STRUTTURALE OCCORRENTI ALL'AOR SAN CARLO DI POTENZA E ALL'ASM DI MATERA – Allegato 3 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzia definitiva), Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 15 (Sospensione, risoluzione e recesso dal contratto), Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 19 (Foro competente), Articolo 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 24 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante
